

**FISCALITÀ INTERNAZIONALE****ITALIA: CAMBIA LA FISCALITÀ DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ITALIANE DI SOGGETTI ESTERI**

Lo schema di decreto legislativo c.d. "internazionalizzazione", predisposto in base all' art. 23 della Legge 11 marzo 2014, prevede rilevanti modifiche per le stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri. Verranno modificati gli articoli dal 151 al 154 del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR), con eliminazione del principio della "attrazione alla stabile organizzazione" dei redditi prodotti in Italia, in quanto contrario alle previsioni OCSE ed a molti trattati contro le doppie imposizioni. Le modifiche introducono l'obbligo di redazione di un bilancio della stabile organizzazioni italiana secondo principi contabili italiani, e ciò per individuare con precisione gli elementi patrimoniali e reddituali della stabile organizzazione; i soggetti stranieri, quindi, dovranno attrezzarsi per la predisposizione di un bilancio italiano secondo regole e principi italiani. Troverà conferma il principio OCSE della stabile organizzazione quale "functionally separate entity" rispetto alla casa madre ed operante sul mercato. Il reddito ed il fondo di dotazione saranno quindi quelli che risulteranno dall'analisi fattuale e funzionale delle funzioni svolte, i rischi assunti ed i beni impiegati. I costi ed i ricavi con la casa madre saranno determinati secondo l'art. 110 comma 7 del TUIR, e quindi in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestatati e dei beni e servizi ricevuti. L'applicazione del concetto della "functionally separate entity" varrà anche per l'IRAP.



M. Rubini

**STUDIO RUBINI & PARTNERS**  
Associazione professionale tra dottori commercialisti

Dott. Marco Rubini | [studiorubini@studiorubini.it](mailto:studiorubini@studiorubini.it)

PAGINA  
**14**

**ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI****ITALIA: LA CASSAZIONE CONFERMA L'UTILIZZABILITÀ DELLA "LISTA FALCIANI"**

Con le ordinanze nn. 8605 e 8606 del 03/05/2015, la Corte di Cassazione ha confermato l'utilizzabilità della "Lista Falciani" al fine di provare un'evasione tributaria. Si tratta di una lista di nomi di correntisti non residenti in Svizzera che il Sig. Hervé Falciani, allora dipendente della banca HSBC di Ginevra, ha compilato sottraendo illegalmente i dati dall'istituto di credito presso cui lavorava. La lista è stata trasmessa alla Francia che la ha poi trasmessa all'Italia. L'utilizzo della lista in Francia è stato vietato dai giudici poiché acquisita illegalmente. Allo stesso modo si erano espresse in passato anche diverse Corti Tributarie italiane. Con le suddette due ordinanze, la Cassazione ne ha ora ammesso l'utilizzabilità sulla base del fatto che il fisco italiano la ha legalmente acquisita dalle autorità francesi e che acquisendola tramite procedura di cooperazione internazionale non era tenuto a verificare se a monte l'acquisizione fosse avvenuta in modo legittimo. Rimane però il fatto che, nonostante possa essere condivisibile che il fisco non avesse alcun obbligo di verificare la fonte delle informazioni provenienti dalle autorità francesi, al momento dell'acquisizione era ampiamente noto che la fonte di provenienza della lista fosse illecita, tant'è che la stessa ai fini penali rimane inutilizzabile anche in Italia.



M. Petrucci



PG&Partners

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |  
[marco.petrucci@pgpartners.it](mailto:marco.petrucci@pgpartners.it)